

## "FISCO OGGI" UNA FONTE INESAURIBILE




"FiscoOggi, il magazine dell'Agenzia delle Entrate, è, al pari dell'Esperto Risponde (l'inserto del lunedì al "Il Sole 24 Ore"), una fonte inesauribile di informazioni. Di seguito ne abbiamo scelte alcune per i nostri lettori".

Quanto scritto nello Speciale di Febbraio vale anche nello Speciale di Marzo. Ma siamo già a pagina 11 e quindi dobbiamo accelerare. Il materiale a disposizione è tanto; faremo delle scelte.

**Bonus arredi:** spetta per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (classe energetica non inferiore alla A+; per i forni classe A) finalizzati all'arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione agevolati con la detrazione d'imposta del 50%, fino ad un limite massimo di 10 mila euro per unità immobiliare. Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati (circolare 29/E del 2013). Non rientrano, invece, le spese per il ritiro e lo smaltimento dei vecchi mobili.



**Aliquota Iva per l'acquisto di parquet:** l'Iva agevolata al 10%, in occasione di interventi di recupero edilizio, è prevista solo per i beni finiti ovvero per i beni che, pur venendo incorporati nell'immobile, non perdono la loro individualità. L'acquisto del parquet, pur se di tipo flottante, non rientra tra i beni finiti e deve, pertanto, essere assoggettato all'aliquota Iva ordinaria. Tale tipo di pavimento, infatti, anche se può essere messo in posa senza l'uso di collanti, una volta smontato, non è un bene dotato di una propria autonomia e funzionalità (risoluzione n. 71/2012).



**Smarrimento codice fiscale:** in tal caso è possibile richiederne il duplicato presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia, utilizzando il modello AA4/8 ed esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. E' possibile, in alternativa, richiedere il duplicato sul sito internet dell'Agenzia, nella sezione online. In tal caso, oltre al codice fiscale (oppure ai dati anagrafici completi del richiedente), occorre specificare la motivazione della richiesta. Inoltre, per motivi di sicurezza, è necessario inserire alcuni dati desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno precedente: tipo di dichiarazione, modalità di presentazione della stessa e reddito complessivo dichiarato.

oltre al codice fiscale (oppure ai dati anagrafici completi del richiedente), occorre specificare la motivazione della richiesta. Inoltre, per motivi di sicurezza, è necessario inserire alcuni dati desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno precedente: tipo di dichiarazione, modalità di presentazione della stessa e reddito complessivo dichiarato.

**La certificazione Unica:** alla fine del capitolo 2 abbiamo evidenziato che dal 28 febbraio sul sito dell'INPS sono disponibili le C.U. per i pensionati.

Questo anno, in sostituzione dello "storico modello Cud", rivolto esclusivamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, debutta la Certificazione Unica, diretta ad una più ampia platea di contribuenti, coinvolgendo anche più sostituti di imposta. Questi ultimi, entro il 28 febbraio (il 2 marzo, nel 2015) devono consegnare in duplice copia il modello Cu al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di



lavoro dipendente, di redditi di lavoro autonomo, di provvigioni o di redditi diversi).

I dati contenuti nella Cu riguardano i redditi corrisposti nel 2014, le relative ritenute, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali.

Le principali novità riguardano le categorie reddituali interessate (non più solo i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, ma anche quelli di lavoro autonomo, diversi e le provvigioni) ed il maggior numero di dati comunicati dai sostituti d'imposta, propedeutici alla precompilazione della dichiarazione dei redditi 730.

Infatti, le stesse certificazioni dovranno essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il successivo 7 marzo (compleanno della Signora Patrizia, auguri!)

**Le nuove commissioni censuarie:** con la circolare n. 3/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito



chiarimenti sulle novità introdotte dal Dlgs n. 198/2014, primo decreto della riforma, che ha riscritto funzioni ed attribuzioni delle commissioni, incluse le modalità per la designazione dei componenti. E' pronto quindi l'identikit delle nuove commissioni censuarie chiamate a coadiuvare l'amministrazione finanziaria nell'ambito della riforma del Catasto.

Le nuove commissioni censuarie sono articolate in 106 commissioni locali ed una commissione centrale, con sede a Roma. Ogni commissione sarà suddivisa in sezioni ad hoc, competenti, rispettivamente, in materia di catasto terreni, di catasto edilizio urbano e di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

Per quanto concerne le nuove funzioni delle commissioni, rispetto al passato, alle commissioni censuarie sono riconosciute, con l'istituzione di una sezione apposita, specifiche competenze nell'ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. In particolare, spetterà alle commissioni locali validare le funzioni statistiche ed i relativi ambiti di applicazione.

Per quanto concerne la designazione e la nomina dei componenti, per le commissioni censuarie locali, la circolare delinea un articolato iter procedimentale che prende avvio con la richiesta di provvedere alla designazione dei componenti, nel rispetto di specifici contenuti, rivolta da ciascun Direttore regionale dell'Agenzia ai soggetti deputati.

La scelta dei componenti, effettivi e supplenti, viene effettuata dal Presidente del Tribunale nell'ambito di un numero di soggetti designati almeno il doppio rispetto a quello dei componenti previsti.

Per la commissione censuaria centrale è previsto un iter procedimentale per la quale il Direttore dell'Agenzia chiede agli Organi di autogoverno delle Magistrature ordinaria ed amministrativa, all'Anci, al Min. dell'Università e della Ricerca ed al MEF la designazione dei componenti.



**Riforma  
Mabbone:  
Catasto  
cambia il  
calcolo del  
valore  
degli  
immobili**

**Whistleblowing contro la corruzione:** il whistleblowing può essere tradotto come una "soffiata" oppure delazione ed ancora un "avviso" a priori. E' una "pratica" abbastanza diffusa nell'Agenzia americana delle Entrate che ha permesso al Fisco Usa di recuperare, grazie a questi confidenti, 1,7 miliardi di dollari.

L'Agenzia delle Entrate è la prima grande Amministrazione pubblica del Paese ad adottare ed avviare le procedure per incentivare le denunce dei dipendenti su eventuali comportamenti illeciti o irregolari dei colleghi.



L'iniziativa parte dal Direttore dell'Agenzia Rossella Orlandi che ravvisa l'esigenza di maggiore trasparenza. I dipendenti potranno segnalare tramite una mail i fatti che costituiscono reati e non solo.

E' stato trasmesso ai 33 mila dipendenti un plico contenente una lettera ed un manuale di 15 pagine sulle procedure da seguire per effettuare le segnalazioni. L'elenco delle possibili segnalazioni è abbastanza lungo. C'è ad esempio, come abbiamo già evidenziato, oltre ai reati in senso stretto, anche l'accesso indebito al sistema informatico dell'Agenzia nel quale, come è noto, sono contenuti dati sensibili dei cittadini, che vanno dalle loro dichiarazioni dei redditi sino ai saldi dei conti correnti. Anche i "furbetti dei tornelli" potranno essere segnalati.

**Il 730 Precompilato:** ne abbiamo parlato diffusamente nello Speciale di Febbraio. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato diversi documenti tra cui 2 circolari. Facciamo un ulteriore aggiornamento ed un nuovo punto della situazione.

*A partire dal prossimo 15 aprile, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione di lavoratori e pensionati, in una specifica area del proprio sito internet, il 730 precompilato, a cui si potrà accedere utilizzando il codice pin dei servizi telematici (Fisconline) ovvero, in alternativa, con le credenziali dispositive rilasciate dall'INPS.*

*Il modello da trasmettere entro il prossimo 7 luglio potrà essere accettato o modificato/integrato dal contribuente.*

*Se presentato senza modifiche, direttamente o tramite il sostituto d'imposta, non saranno effettuati controlli documentali sugli oneri indicati nella dichiarazione (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali che, ricordiamo, dovranno essere inviati telematicamente dagli enti interessati - e cioè banche, assicurazioni, enti previdenziali - entro oggi 2 marzo, all'Agenzia delle Entrate).*

*Se il 730 precompilato verrà presentato con o senza modifiche, tramite un CAF o un professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati presso questi ultimi, che sono tenuti all'apposizione del visto di conformità sui dati presenti in dichiarazione.*

**Dopo aver ottenuto** *il via libera dal Garante per la Protezione dei dati personali, l'Agenzia ha approntate le regole per l'accesso con un provvedimento a firma del Direttore.*

*Sono stati individuati i contribuenti destinatari del 730 precompilato: lavoratori dipendenti e pensionati che lo scorso anno hanno presentato il 730 (ovvero il modello Unico Pf, con le caratteristiche del 730).*

*Sono stati fissati i paletti per l'accesso da parte di sostituti d'imposta, Caf e professionisti: per ricevere i 730 precompilati dagli assistiti, dovranno acquisirne prima la delega e formulare online una specifica richiesta. I loro accessi saranno tracciati e l'Agenzia farà controlli sulla correttezza delle deleghe.*

**Visto di conformità e modello 730 precompilato:** è la circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015 che ha disciplinato la responsabilità degli intermediari.

La circolare fa un quadro degli adempimenti posti a carico dei Caf e dei professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, per poter rilasciare il visto di conformità. Tali soggetti devono:

*a) presentare una comunicazione, alla Direzione Regionale delle Entrate competente territorialmente, con i dati anagrafici, il domicilio, la denominazione. La comunicazione deve includere anche una copia della polizza assicurativa, la dichiarazione di*



possesso dei requisiti e la dichiarazione di non sussistenza di provvedimenti di sospensione;

b) comunicare di possedere l'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni: la comunicazione deve essere inviata a prescindere dal fatto che il professionista ne sia in possesso;

c) per il rilascio del visto di conformità, è necessaria l'iscrizione agli albi professionali.

**Sanzioni, garanzie, controlli per i Caf:** le Sanzioni consistono nella sospensione per un periodo più o meno lungo (a seconda dell'entità della violazione: violazione grave è considerata l'apposizione del visto di conformità su una dichiarazione con dati palesemente difformi dalla relativa documentazione; ovvero la mancanza di requisiti obbligatori quali l'iscrizione agli albi oppure la mancanza della copertura assicurativa).

Le garanzie: è previsto l'innalzamento a 3 milioni di euro. Inoltre gli intermediari, in caso di visto infedele su un modello 730, sono tenuti al pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente.

Controlli: l'apposizione del visto comporta la verifica della corrispondenza formale delle ritenute, dei versamenti, delle spese per le quali il contribuente chiede le deduzioni o le detrazioni, dei crediti d'imposta, delle eccedenze per le quali si è chiesto il riporto nella successiva dichiarazione.

Il decreto semplificazioni ha espressamente escluso che i Caf ed i professionisti siano tenuti a verificare la veridicità dei documenti che incidono sulla determinazione del reddito o sulle imposte dovute. Il contribuente resta responsabile per le responsabilità soggettive.



**Controlli dell'amministrazione:** la richiesta di chiarimenti o di documenti da parte dell'Agenzia deve essere fatta telematicamente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione oggetto di controllo. Essa deve essere inviata non al contribuente bensì esclusivamente al Caf o professionista che ha rilasciato il visto di conformità, il quale è tenuto a trasmettere i documenti all'Agenzia entro i 60 giorni dalla richiesta (non più trenta). L'Agenzia comunica allo stesso Caf gli esiti del controllo.

### **Riepilogo delle casistiche:**

Dichiarazione presentata dal contribuente senza modifiche: nel caso in cui il contribuente presenti la dichiarazione precompilata senza modifiche direttamente, o tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, è escluso il controllo formale a carico del contribuente stesso per i dati relativi agli oneri comunicati da soggetti terzi all'Agenzia. Resta fermo comunque il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni. Scompare anche la disposizione relativa ai controlli preventivi sui rimborsi over 4.000 euro, in presenza di richiesta di detrazioni per carichi di famiglia ed eccedenze relative alla precedente dichiarazione;

Dichiarazione presentata direttamente dal contribuente (o tramite il sostituto d'imposta) con modifiche: incidendo queste ultime sulla determinazione del reddito e sull'imposta, il controllo formale è eseguito su tutti i dati indicati in dichiarazione.

Dichiarazione presentata ad un Caf o professionista abilitato: in questo caso, sia che siano state apportate modifiche sia che non siano state apportate, il controllo formale si effettua nei riguardi del soggetto che appone il visto di conformità (anche con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti all'Agenzia da soggetti terzi). In sostanza, se per la presentazione del modello 730 ci si avvale dei Caf e dei professionisti abilitati, il controllo formale viene eseguito nei confronti di questi ultimi, in quanto soggetti obbligati a rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione.



**Visto infedele:** I Caf ed i professionisti abilitati rispondono per l'errato controllo dei dati docu-

mentali e sono conseguentemente tenuti nei confronti dell'erario o dell'ente impositore al pagamento dell'imposta, interessi e sanzioni.

ooooooo

– **L'ESPERTO RISPONDE:** Il programma originario prevedeva che a questo punto avremmo riportato oltre 50 Q&A pubblicate dal supplemento del lunedì de Il Sole-24 ore, utili per la prossima dichiarazione dei redditi. Per mancanza di tempo, di spazio e per un antipatico mal di schiena rimandiamo ad un'altra occasione.

Roma, 2 Marzo 2015